

COMUNE DI TOLLO

Provincia di Chieti

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

TRIENNIO 2022-2024

INDICE

•	Introduzione	Pagina	3
•	Lo scenario nazionale	Pagina	4
•	Lo scenario regionale	Pagina	5
•	La criminalità organizzata	Pagina	7
•	Gli appalti pubblici e i tentativi di infiltrazione mafiosa	Pagina	8
•	Finalità del Piano	Pagina	9
	Articolo 1 “Oggetto”	Pagina	12
	Articolo 2 “Analisi del contesto esterno”	Pagina	15
	Articolo 3 “Analisi del contesto interno”	Pagina	17
	Articolo 4 “Responsabile della prevenzione e relativi compiti”	Pagina	18
	Articolo 5 “Misure di prevenzione generale”	Pagina	20
	Articolo 6 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione”	Pagina	23
	Articolo 7 “Mappatura dei processi”	Pagina	25
	Articolo 8 “Valutazione del rischio”	Pagina	26
	Articolo 9 “Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio”	Pagina	27
	Articolo 10 “Trattamento del rischio”	Pagina	30
	Articolo 11 “Monitoraggio sul piano: compiti dei dipendenti, dei responsabili di servizio, del Responsabile prevenzione corruzione”	Pagina	31
	Articolo 12 “Responsabilità”	Pagina	32
	Articolo 13 “Trasparenza”	Pagina	32
	Articolo 14 “Accesso civico e trasparenza”	Pagina	33
	Articolo 15 “Trasparenza e privacy”	Pagina	36
	Articolo 16 “Comunicazione”	Pagina	37
	Articolo 17 “Modalità attuative”	Pagina	38
	Articolo 18 “Norme finali”	Pagina	39

- **Introduzione**

Per corruzione si intende l'uso distorto del potere, dove l'interesse privato viene anteposto all'interesse pubblico per ottenere un indebito vantaggio.

Rientrano perciò in tale ampio concetto di corruzione tutti i comportamenti dettati da un interesse privato che allontanano la Pubblica Amministrazione dallo scopo primario del bene comune.

Tuttavia, il livello di corruzione si associa alla presenza di posizioni monopolistiche di rendita e all'esercizio di poteri discrezionali, ed è inversamente collegato al grado di trasparenza e di accountability (o responsabilizzazione) degli attori, che dipende dalla circolazione di informazioni e dall'efficacia dei controlli istituzionali e sociali sul loro operato.

Le statistiche internazionali di Transparency International, che misurano la percezione della corruzione in 180 paesi, assegnano all'Italia 53 punti su 100, punteggio che resta piuttosto alto soprattutto in confronto con gli altri paesi europei.

Oltre agli ingenti costi economici di tipo diretto, la corruzione è alla base di fenomeni che incidono negativamente sul sistema economico e sociale italiano: perdita di competitività, allontanamento degli investitori internazionali, delegittimazione delle istituzioni, degrado del vivere civile, inefficienza dell'apparato amministrativo, solo per citarne alcuni. In questo contesto, tenuto anche conto che l'Italia a differenza dei principali Paesi europei non aveva una legislazione e un programma anticorruzione coordinato ed efficace, è stata adottata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modifiche ed integrazioni.

La Legge 190/2012 aveva 3 finalità principali:

a) Creare un contesto sfavorevole alla corruzione, sia attraverso un approccio repressivo (intervendo sul Libro II, Tit. II del Codice Penale - Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione aumentando le pene previste, ridefinendo alcuni reati e prevedendone dei nuovi) che, soprattutto preventivo;

b) Aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione, ad esempio attraverso l'istituto del Whistleblowing;

c) Ridurre le opportunità che si verificano casi di corruzione, attraverso il sistema di prevenzione della corruzione rappresentato dai Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dai soggetti coinvolti per la loro adozione e monitoraggio e dall'introduzione di misure generali in tema di rotazione del personale, formazione, conflitto d'interessi, codici di comportamento, ecc.

Per prevenire la corruzione e i fenomeni di "cattiva amministrazione" la Legge prevede una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale. Per quanto riguarda gli Enti Locali, il primo adempimento da attuare consiste nell'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che di norma coincide con il Segretario comunale. Compito del Responsabile è quello di mettere in atto e monitorare una serie di attività di prevenzione della corruzione e, in particolare, predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) che, in base al Dlgs. n. 97/2016 reca con sé la sezione sulla trasparenza.

Il Piano è adottato annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base della proposta del Responsabile nei termini e secondo le modalità previste non solo dalla Legge n. 190/2012

- ***Lo scenario nazionale***

La crisi pandemica continua a condizionare pesantemente la vita economica e sociale del Paese e del mondo intero. Il prezzo in termini di perdite umane è altissimo e l'incertezza circa le varianti del Covid-19, la capacità dei vaccini esistenti di contrastarle e la durata della copertura immunitaria resta elevata. Cionondimeno, le misure sanitarie adottate a marzo sembrano aver rallentato il ritmo dei nuovi contagi. La campagna di vaccinazione è in corso dall'inizio dell'anno e il Governo prevede di poter somministrare i vaccini all'80 per cento della popolazione italiana entro l'autunno. Sono inoltre in arrivo terapie da anticorpi monoclonali che ridurranno la gravità della malattia se somministrate dopo i primi sintomi o anche in via preventiva su soggetti non vaccinati. Di fronte a queste luci ed ombre della situazione attuale, il Governo ritiene necessario rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi attraverso tutti gli strumenti a disposizione, dalla campagna di vaccinazione, all'impulso alla ricerca medica e al rafforzamento del Sistema sanitario nazionale; in campo

economico, dai sostegni e ristori al rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da ulteriori risorse nazionali.

Le previsioni macroeconomiche del presente documento riflettono solo in parte l'ambizione della politica di rilancio che il Governo intende seguire, anche per via della natura prudentiale che tali previsioni debbono avere in base alle regole di bilancio. Va tuttavia evidenziato che nello scenario programmatico già l'anno prossimo il PIL arriverebbe a sfiorare il livello del 2019. Infatti, dopo la caduta dell'8,9 per cento registrata nel 2020, il PIL recupererebbe del 4,5 per cento quest'anno e del 4,8 per cento nel 2022, per poi crescere del 2,6 per cento nel 2023 e dell'1,8 per cento nel 2024 — tassi di incremento mai sperimentati nell'ultimo decennio.

- ***Lo scenario regionale***

La pandemia di Covid-19, delineatasi in Italia dai primi mesi del 2020, si è diffusa rapidamente anche in Abruzzo, determinando forti ripercussioni sul sistema economico regionale (Fonte "L'economia delle regioni italiane" – Banca d'Italia).

Il quadro macroeconomico

Le stime elaborate da Prometeia indicano una flessione del PIL dell'8,6 per cento nel 2020, un calo di entità sostanzialmente in linea rispetto a quanto registrato per il complesso del Paese.

Le imprese

L'intensità con cui le restrizioni hanno colpito l'economia dei territori è stata eterogenea in funzione delle loro diverse specializzazioni produttive.

In Abruzzo, come nel resto del Paese, la caduta del prodotto è stata ampia nell'industria. La contrazione delle vendite, estesa sia alle imprese esportatrici sia a quelle operanti sul mercato interno, è stata particolarmente diffusa tra le aziende di piccola dimensione. Il calo dei ricavi e il peggioramento del clima di fiducia hanno frenato l'accumulazione di capitale. Le attese per l'anno in corso prospettano tuttavia una ripresa delle vendite e degli investimenti.

Il mercato del lavoro e le famiglie

La pandemia ha determinato anche in Abruzzo un netto peggioramento del quadro occupazionale; la partecipazione al mercato del lavoro ha risentito delle maggiori difficoltà nella ricerca di un impiego a causa dalle misure per il contenimento dei contagi. Le assunzioni (al netto delle cessazioni) sono diminuite, in particolare nel comparto dei servizi e per le forme contrattuali meno stabili; ne hanno risentito soprattutto i giovani e le donne. Il ricorso agli strumenti di integrazione salariale è stato eccezionalmente elevato, soprattutto nei primi mesi dell'emergenza sanitaria. I redditi delle famiglie sono stimati in calo di oltre il 3 per cento, una flessione lievemente più accentuata rispetto al dato medio nazionale.

Il calo è stato limitato dall'accresciuto ricorso alle diverse forme di sostegno del reddito. La marcata riduzione dei consumi, più intensa del calo del reddito, da ricondurre anche a motivazioni di tipo precauzionale, ha determinato un significativo aumento delle disponibilità liquide delle famiglie. I prestiti al settore hanno ristagnato, prevalentemente per il minor ricorso al credito al consumo. Il calo degli acquisti di abitazioni ha determinato una diminuzione delle nuove erogazioni di mutui.

Il mercato del credito

Nel 2020 i prestiti all'economia abruzzese sono tornati a crescere in misura sostenuta, sospinti dall'incremento dei finanziamenti alle imprese. Pur in presenza di un forte peggioramento della congiuntura, il flusso di nuovi crediti deteriorati è rimasto pressoché invariato, anche grazie alle misure governative di sostegno ai redditi, alle garanzie pubbliche e alle moratorie sui prestiti; le banche hanno tuttavia aumentato in modo marcato la quota di finanziamenti in bonis classificati come rischiosi. La raccolta bancaria da famiglie e imprese residenti è cresciuta, in particolare nelle forme più liquide, come i depositi in conto corrente. Il numero delle banche operanti in Abruzzo è rimasto invariato, mentre si è ulteriormente ridotto il numero di sportelli operativi; al ridimensionamento della rete distributiva tradizionale ha fatto seguito un ulteriore ampliamento dell'offerta online dei servizi finanziari.

La finanza pubblica decentrata

Nel 2020 le entrate degli enti territoriali abruzzesi sono significativamente aumentate, in ragione dei maggiori trasferimenti statali destinati a fronteggiare gli effetti della pandemia. La spesa primaria è lievemente cresciuta, riflettendo l'espansione delle uscite correnti dovuta alle maggiori prestazioni sanitarie; si è invece significativamente contratta la spesa

in conto capitale, su cui hanno inciso i minori pagamenti effettuati dai Comuni per le opere di ricostruzione post-sisma del 2009. Il debito delle amministrazioni locali si è ulteriormente ridotto, sebbene in rapporto alla popolazione rimanga ancora superiore al dato medio nazionale.

La digitalizzazione dell'economia nel contesto della pandemia

Il grado di digitalizzazione di un territorio, indispensabile per sostenerne la competitività e per promuovere l'inclusione sociale nel lungo periodo, è risultato cruciale anche nel contesto della pandemia di Covid-19. Alla vigilia dell'emergenza sanitaria, l'indicatore della digitalizzazione dell'economia e della società abruzzese risultava inferiore alla media nazionale. Durante la pandemia l'utilizzo delle forme di lavoro agile si è rivelato più diffuso tra le aziende che maggiormente avevano investito in digitalizzazione, contribuendo a facilitare la riorganizzazione dei processi produttivi imposta dalla pandemia. Il ricorso alla didattica a distanza ha determinato anche in Abruzzo una spinta alla digitalizzazione delle scuole e al potenziamento delle dotazioni informatiche degli studenti, sostenuta dagli stanziamenti governativi a favore delle scuole e delle famiglie.

- ***La criminalità organizzata***

Nel complesso scenario delineatosi per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo il Ministero dell'Interno l'approccio delle organizzazioni criminali tende a indirizzarsi lungo le seguenti direttrici principali:

- consolidamento della sfera di influenza e di controllo mafioso nei settori economici di interesse (ad esempio filiera agroalimentare, approvvigionamento dispositivi medici e di protezione individuale, servizi cimiteriali);
- rafforzamento del welfare mafioso per ampliare la base di consenso sociale;
- assunzione del controllo delle piccole e medie imprese in difficoltà economica.

Le organizzazioni criminali, verosimilmente, si orienteranno verso l'infiltrazione nei settori dell'economia legale, attratte anche dalle forme di finanziamento emergenziale alle imprese in difficoltà da parte del settore bancario, garantite dallo Stato. La fase di erogazione dei finanziamenti costituisce un passaggio molto delicato a cui porre

particolare attenzione per prevenire il rischio di una possibile alterazione delle procedure e la conseguente distrazione delle risorse rispetto alle finalità di rilancio dell'economia legale.

È plausibile, inoltre, ipotizzare il rischio di un'imponente operazione di "doping finanziario illegale" dell'economia da parte delle organizzazioni criminali, che potrebbe articolarsi su più livelli, dalla concessione di prestiti usurari a famiglie, lavoratori autonomi e piccole imprese operanti in ambito locale fino alla partecipazione ad operazione di acquisizione di pacchetti azionari di "global player" attivi nei mercati internazionali.

Nello specifico, viene rivolta grande attenzione ai comparti economici che non hanno mai interrotto la propria operatività nella fase emergenziale legata alla pandemia, come la filiera agro-alimentare, il settore dell'approvvigionamento di farmaci e di materiale medico-sanitario, il trasporto su gomma, le imprese di pulizia, di sanificazione e di smaltimento di rifiuti. Le indagini degli ultimi anni hanno già evidenziato che i gruppi criminali in tali settori possono riuscire agevolmente a offrire servizi a prezzi concorrenziali in quanto molto spesso le società controllate da questi ultimi non rispettano le prescrizioni normative in materia ambientale, previdenziale e di sicurezza sul lavoro.

Il rischio di crisi di liquidità, soprattutto per le piccole e medie imprese, dovuto alle sospensioni di attività imposte dai lockdown può attirare esponenti della criminalità organizzata.

- ***Gli appalti pubblici e i tentativi di infiltrazione mafiosa***

“La modernizzazione delle mafie si completa nel reinvestire capitali in soggetti economici deboli; in quei soggetti che non trovano più un accesso al credito bancario per la crisi.

Le mafie non hanno bisogno di firmare atti, non hanno bisogno di documenti; al contrario occultano comportamenti illeciti con lo schermo di soggetti solo apparentemente, entrano così nel mercato dell'economia legale. Questo è veramente preoccupante.

A tutto questo si risponde con le segnalazioni dal territorio, dalle stesse associazioni di categoria, con la segnalazione delle transazioni sospette”.

La “Relazione sull'Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.)” relativa al secondo semestre 2020 conferma che gli appalti restano uno degli obiettivi di interesse primario delle organizzazioni mafiose, tanto più nell'attuale

contesto dove la cosiddetta Covid Economy sta mettendo in circolo ingenti risorse destinate ad opere pubbliche in tutto il Paese.

Gli appalti infatti consentono non solo di reinvestire, in iniziative legali, le ingenti risorse “liquide” provenienti dalle molteplici attività criminali, ma soprattutto rappresentano un’ulteriore fonte di guadagni e un collaudato sistema di pulizia del denaro sporco.

I metodi utilizzati dalle imprese mafiose per infiltrarsi nel mondo degli appalti e dei lavori pubblici sono ormai noti. Esse tentano di aggiudicarsi gli appalti - superando l’ostacolo dei requisiti fissati dal bando per la partecipazione alla gara – “appoggiandosi” su aziende più grandi, in grado di far fronte, per capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, anche ai lavori più complessi, dai quali risulterebbe altrimenti esclusa.

Un’altra strada è quella dell’affidamento dei lavori da parte dei consorzi alle imprese consorziate, secondo la prassi della scomposizione della commessa in vari sub-contratti, allo scopo di eludere l’obbligo della preventiva autorizzazione.

Ancora, le organizzazioni criminali cercano corpi sani dove inserirsi, prendendo di mira aziende indebolite per mancanza di liquidità e quindi costrette a cedere quote societarie, per poi dilagare al loro interno e perseguire i propri scopi criminali. O in alternativa, creano società nuove, magari con all’interno parenti o amici fidati e con fedine penali pulite, di cui servirsi per aggiudicarsi lavori e appalti.

- ***Finalità del piano***

La legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, al comma 5 dell’art.1 prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di definire il Piano di prevenzione della corruzione, e al comma 9 ne disciplina il contenuto.” Il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza si caratterizza per la sua duplice natura di strumento generale di prevenzione e di diffusione dell’etica e di documento di natura programmatica. Più nel dettaglio, come strumento generale di prevenzione e di diffusione dell’etica, è volto all’adozione di misure organizzative, comportamentali e trasversali preordinate ad evitare i fenomeni corruttivi intesi in un’accezione ampia, nonché a migliorare le pratiche amministrative attraverso l’implementazione ed il rafforzamento dell’etica, evitando illeciti e comportamenti che possano adombrare la correttezza e la trasparenza della pubblica amministrazione. Come documento di natura programmatica, invece, si pone in una logica

di coordinamento con le misure generali di prevenzione della corruzione, quali l'attuazione delle misure di trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 come riformato dal D.Lgs. n. 97/2016, e l'adozione o l'aggiornamento del codice di comportamento. La sopra citata natura programmatica impone che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza siano coordinati con tutti i documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dall'Amministrazione, in particolare DUP e PEG. Obiettivo principale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione è, pertanto, quello di prevenire il rischio corruzione nell'attività amministrativa dell'Ente con azioni indirizzate sia alla prevenzione, che al contrasto della illegalità. Per circoscrivere l'ambito di operatività del piano, occorre preliminarmente chiarire il concetto di corruzione. Per la Convenzione ONU e per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. Per la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. A ciò si aggiunga che illegalità non è solo utilizzare le risorse pubbliche per perseguire un fine privato ma è anche utilizzare finalità pubbliche, non rispettando i parametri del buon andamento e dell'imparzialità, per perseguire illegittimamente un fine proprio dell'ente pubblico di riferimento. L'ANAC, con la delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. "La rotazione straordinaria"), ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale. Il presente

Piano individua, nell'ambito dell'intera attività amministrativa, le attività a rischio di corruzione, nonché gli strumenti, le azioni e le conseguenti misure da implementare all'interno di ciascuna area, in relazione al livello di pericolosità del rischio medesimo, al fine di prevenire e combattere il fenomeno corruttivo.

ART. 1

Oggetto

1. Il Comune di Tollo ai sensi dell'art. 1, comma 59 della legge 190/2012 applica le misure di prevenzione della corruzione di cui al presente piano.

2. Il piano di prevenzione della corruzione:

– contiene la mappatura del rischio di corruzione e di illegalità nelle varie strutture dell'Ente, effettuando l'analisi e la valutazione del rischio ed enucleando i processi più sensibili;

– indica gli interventi organizzativi volti a prevenire e gestire il medesimo rischio; – fissa dei protocolli specificandoli con procedure;

– stabilisce le modalità dei flussi comunicativi ed informativi;

– indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, ove necessario e possibile, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari; – identifica meccanismi di aggiornamento del piano stesso.

3. Il presente Piano è redatto tenuto conto della deliberazione Anac n. 1064/2019 con cui ha provveduto all'approvazione definitiva 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Il primo PNA, PNA 2013, è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ottenuta l'approvazione dalla Civit – ANAC. A seguito delle modifiche organizzative e delle funzioni di ANAC, previste nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, l'Autorità ha adottato nel 2015 un Aggiornamento del PNA 2013 mettendo meglio a fuoco il sistema di valutazione e gestione del rischio per la predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e iniziando ad esaminare le cause, i rischi e le misure di prevenzione specifiche nel settore dei contratti pubblici e della sanità. Con il PNA 2016, l'Autorità ha per la prima volta elaborato un proprio e nuovo Piano, sviluppando la metodologia di affiancare ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno. L'obiettivo è stato quello di superare un'impostazione uniforme valutando fattori e cause di corruzione in contesti differenti, al

fine di fungere da supporto alle amministrazioni, impegnate in questo nuovo compito, attraverso l'individuazione in via esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore. Per questo tipo di approccio innovativo l'Autorità si è avvalsa della collaborazione degli operatori delle diverse tipologie di amministrazioni considerate ovvero di esperti del settore. Sono stati costituiti tavoli tecnici ed in quella sede si è svolta l'analisi suddetta.

Così, anche per gli Aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l'Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT. Nella parte speciale sono state affrontate, invece, questioni proprie di alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie. Attualmente gli approfondimenti svolti nelle parti speciali sono, per quanto riguarda le amministrazioni: a) Piccoli Comuni - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016; b) Semplificazioni per i Piccoli Comuni - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Il PNA 2019 rivede e consolida in unico atto di indirizzo tutte le indicazioni generali date fino ad oggi, dichiarando le precedenti superate, mentre dichiara validi gli approfondimenti del PNA 2015 sui contratti pubblici, PNA 2016 sul governo del territorio, PNA 2018 sulla gestione dei rifiuti, deliberazione n. 1134 2017 recante nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione e trasparenza per società ed enti privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni. Rimangono di riferimento il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) che persegue, tra l'altro, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni. Con Decreto Legge 9 Giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, è stato istituito un nuovo strumento di programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che andrà a sostituire diversi documenti di programmazione tra cui

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza. Ai sensi dell'art. 6 comma 1, del suddetto decreto l'obbligo di adozione del PIAO si applica alle le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti. Il Comune di Tollo ha 16 dipendenti pertanto non si ravvisa l'obbligo di adeguarsi a tale novità normativa e si ritiene necessario fino all'intervento di eventuali ulteriori modifiche normative adottare nei termini di legge il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza. Nell'ambito del PNA 2019, l'ANAC basandosi sulle convenzioni internazionali, ratificate dall'Italia precisa meglio il contenuto della nozione di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione" La corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli. La prevenzione della corruzione consiste in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, (rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo quali sono le misure dirette a evitare comportamenti devianti, non di natura penale, ma contrari a norme amministrativo-disciplinari e pertanto di grave allarme sociale.

Pertanto, non si intende modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la "prevenzione della corruzione" introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio. Il PTPC costituisce il programma di attività concrete, con indicazioni delle aree di rischio e dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei relativi tempi. Inoltre il Piano crea un collegamento tra anticorruzione – trasparenza – performance nell'ottica di una gestione sistematica del rischio corruzione. La gestione del rischio va intesa come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico. Il PTPC è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno, il medesimo termine si applica alla predisposizione e pubblicazione della relazione annuale

del RPCT. Trattandosi di documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico e sequenziale, le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate e modificate a secondo delle risposte ottenute in fase di applicazione per favorire un continuo miglioramento. Si è ritenuto di non introdurre ulteriori misure di controllo, bensì di razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nell'amministrazione, evitando di implementare misure di prevenzioni solo formali. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Trasparenza essi sono contenuti in apposita sezione di questo Piano.

ART. 2

Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto in cui opera il Comune di Tollo mira a descrivere e valutare come il rischio corruttivo possa verificarsi a seguito delle eventuali specificità dell'ambiente in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali o in ragione di caratteristiche organizzative interne.

A) Analisi del contesto esterno.

La situazione della Provincia non presenta particolari criticità. Tuttavia, la posizione geografica e la facilità di collegamenti stradali e ferroviari con la Puglia e la Campania agevolano l'influenza di consorterie criminali delle vicine regioni. L'attività investigativa, in passato, ha permesso di disarticolare un sodalizio criminale di matrice camorristica, attivo sul litorale della provincia di Chieti, facente capo ad un elemento apicale di una fazione scissionista del clan "Vollaro" di Portici (NA), trasferitosi in Abruzzo unitamente alla sua famiglia. Il 3 gennaio 2019 nella provincia teatina è stato eseguito un sequestro di beni di proprietà di un soggetto legato al clan "Ascione-Papale" di Ercolano (NA). Soggetti provenienti dalla vicina Puglia risultano dediti al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nella zona del vastese. Si segnala l'operazione che il 20 aprile 2019 ha permesso di eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 membri di un sodalizio criminale, dedito al traffico di cocaina, composto da elementi del clan "Perna-Iannoli"; il gruppo contava su articolazioni territoriali per rifornire, tra le altre, le piazze di spaccio del teatino e del pescarese. Nel settore del narcotraffico è stata documentata anche l'operatività di pregiudicati calabresi. Pregressa attività investigativa ha documentato che un'associazione di tipo mafioso dedica al traffico di stupefacenti e al riciclaggio, con base a Francavilla al Mare (CH) e ramificazioni in tutta Italia, faceva capo

ad un elemento di vertice della 'ndrina "Cuppari" di Brancaleone (RC). Gli scali portuali di Vasto ed Ortona (CH) costituiscono, inoltre, snodi alternativi alle rotte del narcotraffico e della tratta di esseri umani, grazie anche all'intensità dei collegamenti con i Paesi posti sull'altra sponda dell'Adriatico, naturale sbocco dei Balcani occidentali. E' stata, al riguardo, già comprovata l'esistenza di una sinergia criminale tra soggetti albanesi, bosniaci, kosovari e famiglie rom stanziali nelle province di Chieti e Pescara. In particolare, i principali sodalizi criminali attivi sul territorio possono essere ricondotti alle famiglie rom "Insolia", "De Biase", "Pasqualone" nonché ai "Bevilacqua", ai "Di Rocco", ai "Ciarelli" ed agli "Spinelli". Con specifico riguardo alla criminalità etnica, si segnala come la provincia rappresenti, per albanesi e romeni, una piazza di stoccaggio e spaccio di droga. Gli albanesi risultano attivi anche nello sfruttamento della prostituzione, mentre i romeni si segnalano per la consumazione di reati contro il patrimonio. Usura, truffe e furti in abitazione sono perpetrati anche da nomadi stanziali nel territorio o risultano legati al "pendolarismo" criminale da parte di elementi provenienti dalle regioni limitrofe. A cittadini cinesi è riconducibile lo sfruttamento della prostituzione.

Come si evince dai citati documenti, i reati che interessano il territorio della provincia di Chieti riguardano essenzialmente il traffico di stupefacenti e lo spaccio di droga. Di conseguenza, l'analisi del contesto esterno non ha evidenziato la presenza di fenomeni di tipo corruttivo nel territorio di riferimento che possano determinare influenze e pressioni sulla struttura comunale. Pertanto l'assenza di tali elementi rileva ai fini della strategia di gestione del rischio di corruzione.

I dati sulle azioni delittuose commesse nel territorio del comune di Tollo rispettivamente nel periodo 2019-2021 sia messi in atto da autori noti che non noti fanno registrare:

- nell'anno 2019 sono stati commessi nel territorio comunale in totale 33 delitti di cui 14 da presunti autori noti e rispettivamente 9 da persone in stato di libertà, 2 arrestati/fermati, 3 riferiti a periodi precedenti. Nello specifico 2 trattano di lesioni dolose, 3 minacce, 1 violenze sessuali, 3 truffe e frodi, 3 danneggiamenti, 14 furti, 1 traffico di stupefacenti, 1 delitti informatici e 5 altri delitti.
- nell'anno 2020 i delitti commessi sono aumentati a 36 di cui solo 6 da autori noti. Nello specifico si sono ridotti i furti da 14 a 7, aumentate da 2 a 6 le lesioni dolose, aumentate da 1 a 6 i delitti informatici, rimaste invariate le violenze sessuali,

aumentate da 3 a 5 le minacce e si sono riscontrati per la prima volta il delitto di ricettazione (1) e di usura (1).

- nell'anno 2021 i delitti commessi hanno subito un notevole aumento passando da 36 a 77 di cui solo 25 da autori noti. Nello specifico sono aumentati furti da 7 a 19 e i furti in abitazione 14, rapine 1, ridotti da 6 a 4 le lesioni dolose, aumentati a 13 i delitti informatici, azzerate le violenze sessuali, estorsioni da zero a 2, stupefacenti 2, aumentate da 5 a 12 le minacce e rimasti invariati ad 1 i casi di usura e di ricettazione.

Dall'esame di questi dati traspare una situazione "abbastanza tranquilla" in particolare per quanto attiene i delitti nei confronti della pubblica amministrazione e del patrimonio pubblico in genere.

ART.3

Analisi del contesto interno

Per quanto riguarda l'analisi del contesto interno si rinvia ai dati riportati nel Documento Unico di Programmazione 2022-23-24 in cui è illustrata l'attività di pianificazione tenuto conto della componente strategica e di quella operativa in coerenza con le linee programmatiche da attuare durante il mandato politico approvate con delibera di Consiglio Comunale. n.57 del 22/12/2022. Di seguito si indica l'attuale organizzazione:

- Segretario Comunale, figura vacante al momento attuale ricoperto da una Vicesegretaria.
- SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO • Demografici; • Urp e Protocollo • Segreteria • Scuola • Sport e Tempo Libero • Cultura • Biblioteca comunale • Attività Produttive
- SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI, CONTABILITA', PERSONALE
- SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONI ED EDILIZIA PRIVATA • Urbanistica • Sportello Unico Per l'Edilizia • Ambiente • Lavori Pubblici • Patrimonio • Manutenzioni • Igiene Urbana
- SERVIZIO VIGILANZA • Comando di Polizia Locale • Igiene Urbana

Al terzo servizio è posto un funzionario di categoria D, titolare di Posizione Organizzativa; agli altri il Sindaco e due Assessori.

I dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2021 erano n.13; n. 1 con contratto di lavoro di somministrazione.

ART. 4

Responsabile della prevenzione e relativi compiti

Il Segretario Generale è il Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza nominato con Decreto del Sindaco a cui spetta elaborare la proposta di PTPC che sottopone alla Giunta Comunale per l'adozione quest'anno entro il 30 Aprile 2022. Il Responsabile della prevenzione, deve:

1. proporre il piano triennale della prevenzione entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, c 8 L. 190/2012);
2. verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e proporre modifiche allo stesso in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione (art. 1, c. 10 L. 19/2012);
3. redigere la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito dell'Amministrazione (art. 1, c. 14 L. 190/2012);
4. segnalare all'organo di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione del piano di prevenzione e se necessario segnalare all'organo competente per l'esercizio dell'azione disciplinare (art. 1, c. 7 L. 19/2012);
5. controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, qualora sia anche responsabile per la trasparenza (art. 43 del D.lgs. 33/2013); e monitorare l'effettiva pubblicazione anche sotto l'aspetto della qualità dei dati (art. 6 D.Lgs. 33/2013);
6. ricevere le istanze di accesso civico semplice e generalizzato (art. 5, c. 1 e 2 D.lgs., 33/2013) e decidere nei casi di riesame dell'accesso civico generalizzato (art. 5, c. 7 D.Lg. 33/2013);

7. segnalare all'ufficio disciplinare i casi di accesso civico con dati obbligatori non pubblicati (art. 5, c. 10 D.lgs. 33/2013);
8. curare la diffusione del codice di comportamento dell'Amministrazione (art. 15, c. 3 del DPR 62/2013);
9. relazionarsi con l'organo di indirizzo per gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, c. 8 L. 190/2012);
10. vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconvertibilità e incompatibilità degli incarichi (art. 15 del D.lgs. 39/2013);
11. ricevere informazioni necessarie per vigilare sul piano da diri genti e dipendenti (art. 1, c.9 lett. c) L. 190/2012);
12. verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, ove possibile, e definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, c. 10 L. 190/2012);
13. gestire le segnalazioni in materia di whistleblowing (art. 54-bis D.lgs., 165/2001);

Soggetti delle strategie di prevenzione del comune di Tollo.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Amministrazione Comunale di Tollo e dei relativi compiti e funzioni sono:

- Il Sindaco che, a norma dell'art.1, comma 7 della L.190/2012, designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ed individua il RASA;
- La Giunta Comunale che definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e che adotta il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed i suoi aggiornamenti, adotta gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati, direttamente o indirettamente, a prevenire la corruzione;
- I referenti per la prevenzione della corruzione, ove siano nominati con decreto sindacale, i quali, nella struttura organizzativa di competenza, svolgono attività

di: collaborazione per l'analisi organizzativa e per l'individuazione delle varie criticità; mappatura dei rischi all'interno delle 4 singole unità organizzative, dei processi e dei procedimenti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio e le misure di prevenzione; attività di informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione e di costante monitoraggio sull'attività svolta dal personale assegnato agli uffici di riferimento; attività informativa nei confronti dell'attività giudiziaria; partecipazione al processo di gestione del rischio con obbligo di collaborazione attiva e corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti; assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT; adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, di concerto con il R.P.C.T.;

- L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) verifica l'inclusione degli obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione nel ciclo di gestione della performance, esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall'Amministrazione, attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.
- L'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari vigila sulla corretta attuazione del codice di comportamento, ne propone eventuali modificazioni ed aggiornamenti, esercita la funzione di diffusione di buone prassi e svolge i procedimenti disciplinari di competenza provvedendo alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.
- Il Servizio Personale è chiamato a cooperare all'attuazione e alle modifiche del codice di comportamento e a diffondere buone pratiche.
- I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza, a segnalare situazioni di illecito al proprio Referente, al Responsabile della Prevenzione e segnalare tempestivamente casi di personale conflitto di interessi.

ART. 5

Misure di prevenzione generale

Nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione d'ora in avanti (PTPC) sono individuate le seguenti misure generali di prevenzione della corruzione:

- **ROTAZIONE STRAORDINARIA:** la rotazione straordinaria è prevista dall'art. 16, c. 1 lett. I-quater del D.lgs. 165/01 come misura di carattere successivo al verificarsi di condotte di tipo corruttivo, da intendersi secondo la deliberazione Anac n. 215/2019 nei delitti rilevanti previsti dagli art. 317, 318,319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320,321,322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale e nei reati contro la P.A. che possono integrare fattispecie di natura corruttiva. Essa va avviata con immediatezza appena avuta conoscenza dell'avvio del procedimento penale, o disciplinare per condotta di natura corruttiva, con apposito provvedimento motivato in cui si stabilisce che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'Amministrazione e con il quale si individua il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito. La durata viene stabilita in due anni, decorsi i quali in assenza di rinvio a giudizio il provvedimento perde la sua efficacia, salva la facoltà di valutare caso per caso la durata.
- **CODICE DI COMPORTAMENTO:** il comportamento generale dei dipendenti dell'Ente è caratterizzato dal divieto di chiedere ed accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con le proprie funzioni o compiti affidati, fatti salvi i regali di modico valore; (codice di comportamento del dipendente pubblico, DPR 62/2013 e art. 54 12 d.lgs. 165/2001 e codice di comportamento di Ente approvato con DGC n. 149 del 20/09/2017);
- **CONFLITTO DI INTERESSI:** si ha conflitto di interesse quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico. Il dipendente deve astenersi in caso di conflitto di interessi (art. 7 DPR 62/2013 e art. 6-bis della l. 241/90, codice di comportamento d'Ente). In particolare si richiede dichiarazione di assenza di conflitto di interesse prima della nomina in commissioni di gara o di concorso (art. 35-bis D.lgs. 165/2001 e art. 77, c. 6 D.Lgs. 50/2016) periodicamente in caso di incarichi continuativi (P.O.) e si estende tale obbligo ai consulenti ed incaricati tramite apposita scheda. Ogni dipendente è tenuto a comunicare eventuale conflitto di interesse secondo la procedura individuata nel codice di comportamento;

- **INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' di INCARICHI:** la misura è volta a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera e dal settore privato. I soggetti interessati all'atto di incarico di posizione organizzativa atto ai sensi del D.lgs. 39/2013 rilasciano dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi previsti dal D.lgs. n. 39/2013, si provvede a raccogliere e pubblicare sul sito le dichiarazioni del Segretario e dei Responsabili di Servizio. Qualora, nel corso del rapporto d'impiego, siano portate a conoscenza del Responsabile della prevenzione della Corruzione cause ostative all'incarico, il Responsabile medesimo provvede ad effettuare la contestazione all'interessato il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.
- **INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI:** gli incarichi extraistituzionali, riguardano prestazioni non ricomprese nei doveri d'ufficio svolte per altri soggetti pubblici o privati. Essi sono autorizzati secondo i criteri per il rilascio di autorizzazioni a svolgimento di incarichi esterni affidati ai dipendenti comunali definiti nel Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi esterni del personale dipendente, nel quale sono indicati i passaggi e la modulistica tesi a garantire il buon andamento dell'azione amministrativa ed escludere situazioni di conflitto di interesse anche potenziale. Sono garantite inoltre le misure di trasparenza previste dall'art. 18 del D.lgs. 33/2013. Il dipendente è tenuto a comunicare all'Amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti, che le P.A. devono comunicare al Dipartimento Funzione Pubblica (art. 53, c. 12 D.lgs. 165/2001).
- **DIVIETO DI PANTOUFLAGE:** l'incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la P.A. come disposto con art. 53, comma 16-ter del D.Lg. 165/2001, per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, o che abbiano partecipato al procedimento, è combattuta inserendo apposite clausole negli atti di assunzione del personale con specifico divieto di pantouflage e/o dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione, con apposite dichiarazioni richieste ai privati in sede di gara di appalto.
- **ROTAZIONE ORDINARIA:** è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie

alla gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo nel medesimo ruolo. In merito all'istituto della rotazione ordinaria, il Comune di Tollo è un Ente di piccole dimensioni, che ha visto un forte ricambio del personale amministrativo in forza di una consistente rotazione "naturale" conseguente a pensionamenti e dimissioni volontarie. In particolare si segnala che dal 01.01.2019 al 31.12.2021 l'avvicendamento di Istruttori amministrativi è stato di: - n. 2 unità nell'Ufficio Finanziario; - n. 1 unità nel settore Cimiteri; - n. 1 unità nella Scuola; - n. 2 unità nell'ufficio Demografico; - n. 2 unità nell'ufficio Vigilanza.

Art. 6

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure comuni e obbligatorie per tutti:

1. nei meccanismi di formazione delle decisioni:

- a) adeguare e monitorare costantemente la mappatura dei procedimenti e dei processi amministrativi dell'Ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni Ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- b) provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente per eliminare fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
- c) implementare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da migliorare la trasparenza e tracciabilità;
- d) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti: rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; rispettare il divieto di aggravio del procedimento anche attraverso acquisizione d'ufficio di atti e documenti utili;

e) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica: motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;

f) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste ed ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

2. nell'attività contrattuale:

- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti in economia;

- individuare i professionisti attraverso procedure che assicurino il confronto concorrenziale, ogni volta che la materia del conferimento lo renda possibile, motivando in ogni caso adeguatamente la scelta;

- prevedere procedure selettive per l'affidamento di servizi a soggetti del Terzo Settore conformemente al codice del Terzo Settore, D.lgs. 117 del 3.7.2017;

- attestare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori delle convenzioni presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione con apposita relazione;

- attestare la congruità dei prezzi di acquisto, di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori con apposita relazione;

- inserire nel testo dei provvedimenti l'attestazione dell'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, acquisendo apposita dichiarazione dell'interessato;

- attestare nei provvedimenti di conferimento degli incarichi l'assenza di professionalità interne;

h) negli atti di erogazione dei contributi e nell'ammissione ai servizi: predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione o ammissione quando non disciplinati nell'apposito Regolamento per la concessione di contributi e dare la massima pubblicità agli stessi.

3. nei meccanismi di attuazione delle decisioni:

✓ rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;

- ✓ rilevare i tempi medi dei pagamenti in ottemperanza alla normativa vigente;
- ✓ vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, inclusi i contratti con le società in house;
- ✓ implementare l'accesso on line ai servizi dell'ente con la possibilità per il cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda;

4. nei meccanismi di controllo delle decisioni:

- ✓ attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra responsabili di area ed organi politici, come definito dagli artt. 78, comma 1, artt.107 e109 del TUEL;
- ✓ rispettare le procedure previste nel Regolamento comunale sul funzionamento dei controlli interni;
- ✓ intensificare il monitoraggio dei soggetti aggiudicatari con controllo periodico del DURC, certificazione antimafia, visura camerale e verifiche carichi pendenti;
- ✓ monitorare i rapporti con i soggetti che contraggono con il Comune.

Art. 7

Mappatura dei processi

Nell'ambito dell'attività effettuata con i Responsabili di Servizio, sono state aggiornate, ampliate e meglio definite le Aree di Rischio e la mappatura già individuate nel PTPCT 2021/2023, elaborate tenendo conto della dimensione organizzativa dell'Ente, delle conoscenze e delle risorse disponibili. I risultati della mappatura dei processi sono riportati nella tabella di cui all' Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente Piano.

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, che nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Secondo l'ANAC, nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che

un'amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi. Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). La mappatura dei processi si articola in 3 fasi: identificazione, descrizione, rappresentazione. L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase. L'ANAC ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio. Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione. Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte. Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti n. 10 "Aree di rischio" per gli enti locali .Oltre alle "Aree a rischio "proposte dal PNA, il presente PTPCT prevede ulteriori aree indicate nell'elenco che segue dalla lettera M alla lettera T. In tali aree sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA.

Art. 8

Valutazione del rischio

I processi nell'ambito dei quali è più elevato il rischio di corruzione sono quelli riconducibili alle seguenti.

AREA A: conferimento degli incarichi professionali (ex art. 7 D. Lgs. n. 165/2001) – trasversale a tutte le aree dell'Ente.

AREA B: contratti pubblici: programmazione della progettazione dei lavori pubblici nell'ambito della programmazione annuale e triennale delle Opere Pubbliche – procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture – stipula del contratto - esecuzione del contratto – rendicontazione del contratto – trasversale a tutte le aree dell'Ente.

AREA C: • provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; • concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati - affidamento gestione impianti sportivi ad associazioni e società dilettantistiche.

AREA D: • provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; • pratiche edilizie: titoli abilitativi, permessi di costruire; • autorizzazioni paesaggistiche, scarico in acque superficiali; • concessione in uso di fabbricati ed aree a terzi – alienazioni immobiliari; • autorizzazione alla vendita di immobili in Area Piano Insediamenti Produttivi; • controllo titoli abilitativi, abusivismo edilizio; • gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio; • accertamenti e verifiche dei tributi locali – riscossione coattiva; • incentivi economici al personale: produttività individuale e retribuzioni di risultato - trasversale a tutte le aree dell'Ente.

AREA E: • emanazione del bando pubblico di concorso; • nomina commissione esaminatrice; • criteri per l'espletamento delle prove selettive; • valutazione oggettive delle prove.

Art. 9

Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio.

Per ogni processo è stata effettuata la valutazione del rischio. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

A. L'identificazione del rischio.

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase dello stesso tenendo conto del contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

L'identificazione è stata effettuata:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presente il livello organizzativo dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione se ve ne sono stati;
- applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA): discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, reputazionale e di immagine.

B. L'analisi del rischio In questa fase sono state stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono state pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). I criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio sono stati estratti dall'allegato 5 del PNA B1. Stima del valore della probabilità I criteri per stimare la "probabilità" sono i seguenti:

- discrezionalità: il rischio aumenta quanto più elevata è la possibilità di azioni discrezionali;
- rilevanza esterna: il rischio aumenta se il processo è rivolto a soggetti esterni;
- complessità del processo: il rischio aumenta se il processo coinvolge più amministrazioni;
- valore economico: la probabilità aumenta se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi;
- frazionabilità del processo: la probabilità sale se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta;
- controlli: la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Il rischio è maggiore se il sistema di controllo vigente non ha impedito il concretizzarsi del rischio. Ad ogni processo esposto al rischio è stato attribuito un "giudizio di valore" per ciascuno dei sei criteri elencati. La media dei giudizi attribuiti a ciascun processo, rappresenta la stima della probabilità del rischio di corruzione del processo considerato .
- B1. Stima del valore dell'impatto.

I criteri per stimare l'impatto individuati dall'allegato 5 del PNA sono i seguenti: impatto organizzativo: l'impatto sull'organizzazione di un episodio di corruzione, cresce in modo direttamente proporzionale al crescere del numero di personale impiegato nel procedimento. La valutazione è effettuata in misura percentuale rispetto al totale del personale impiegato (valore 1 sino al 20% del personale; valore 2 sino al 40% del personale; valore 3 sino al 60% del personale; valore 4 sino al 80% del personale; valore 5 oltre l'80% del personale;); impatto economico: valuta la presenza negli ultimi cinque anni di sentenze di condanna della Corte dei Conti o di sentenze di risarcimento per danni al Comune a carico di dipendenti dello stesso (punti 1 se non esistono, punti 5 se esistono); impatto reputazionale: valuta se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli relativi ad episodi di malaffare che hanno interessato il Comune (valore 0 se no; valore 1 se c'è memoria; valore 2 se su stampa locale; valore 3 se su stampa nazionale; valore 4 se sia su stampa locale che nazionale; 5 se su stampa locale, nazionale ed internazionale); impatto organizzativo, economico, sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

B2 La ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio ha determinato la formulazione di una graduatoria dei processi mappati sulla base del livello di rischio attribuito. Si definisce così il rischio intrinseco di ciascun processo, cioè il rischio presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

IMPATTO:

0 NESSUN IMPATTO,

1 MARGINALE,

2 MINORE,

3 NORMALE,

4 IMPORTANTE,

5 SUPERIORE.

PROBABILITA':

0 NESSUNA,

- 1 MOLTA BASSA,
- 2 BASSO,
- 3 MEDIO,
- 4 ALTO
- 5 MOLTO ALTO.

I processi per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione. Il livello di rischio per ogni processo si genera dalla combinazione delle valutazioni di probabilità ed impatto come segue:

Classificazione rischio: NESSUN RISCHIO, ATTENZIONE, IMPORTANTE, ELEVATO.

L'esito di tale attività è riportato nell'analisi di rischio allegato A al presente Piano.

Art. 10

Trattamento del rischio

La fase finale della valutazione del rischio è rappresentata dal trattamento del rischio ossia dalla individuazione delle misure da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio partendo dalle priorità di trattamento stabilite sulla base del livello di rischio, dell'obbligatorietà delle misure e dell'impatto organizzativo e finanziario. Oltre a quanto indicato all'art. 7, le misure di prevenzione individuate dal presente PTPCT sono le seguenti:

- formazione in tema di anticorruzione;
- codici di comportamento;
- monitoraggio dello stato di attuazione del Piano della Trasparenza e vigilanza sugli obblighi di pubblicazione e sulla tempestività di pubblicazione e aggiornamento dei dati;
- controllo di regolarità amministrativa e contabile, preventivo e successivo e suo coordinamento con il Piano Performance;
- rotazione del personale (con i limiti dati dalle dimensioni dell'ente e della sua dotazione organica);
- disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai dipendenti comunali;
- controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- adozione di misure per la tutela del whistleblower;

- monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti; - monitoraggio dell'attività contrattuale;
- monitoraggio dei tempi medi dei pagamenti;
- monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- monitoraggio dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- monitoraggio conflitti di interesse e obblighi di astensione;
- obblighi di comunicazione;
- divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- controlli sui procedimenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.

ART. 11

Monitoraggio sul piano: compiti dei dipendenti, dei responsabili di servizio, del
Responsabile prevenzione corruzione.

La programmazione delle misure di prevenzione viene completata con un sistema di monitoraggio e verifica periodica delle stesse, per effettuare periodicamente un riesame dello stato complessivo del sistema di gestione del rischio, sia sull'attuazione, sia sull'idoneità delle misure. Il monitoraggio deve riguardare tutte le misure specifiche, deve precisare la periodicità e la modalità di svolgimento. I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i responsabili delle posizioni organizzative, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente atto e provvedono all'esecuzione; essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La verifica circa l'applicazione del presente PTPCT è svolta in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; i Responsabili di Servizio sono tenuti a collaborare con il RPCT e a fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile. Sono previsti incontri periodici tra il RPCT e i Referenti finalizzati al monitoraggio, alla verifica delle misure e all'aggiornamento delle stesse.

ART. 12

Responsabilità

Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 co. 12, 13, 14 della legge 190/2012.

Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità:

- a) la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione per i dipendenti/ Responsabili delle posizioni organizzative;
- b) i ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili dei servizi;
- c) per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all'art. 54 d.lgs. 165/2001; le violazioni gravi e reiterate comportano la applicazione dell'art. 55- quater, comma I del dlgs. 165/2001.

ART. 13

Trasparenza

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche." La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art.14

Accesso civico e trasparenza

Il d.lgs. 33/2013, comma 1 dell'art. 5, prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata

omessa la loro pubblicazione” (accesso civico semplice). Mentre il comma 2, dello stesso art. 5: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 (accesso civico generalizzato). La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal d.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in “Amministrazione trasparente”. L'accesso civico “generalizzato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis. Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”. Chiunque può esercitarlo, “anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato” come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 28). Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990. Il nuovo accesso “generalizzato” non ha sostituito l'accesso civico “semplice” disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal “Foia” (d.lgs. 97/2016). L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e “costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6). L'accesso generalizzato, invece, “si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis,

comma 3)”. La deliberazione 1309/2016 precisa anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990. L’ANAC sostiene che l’accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso “documentale” di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. La finalità dell’accesso documentale è ben differente da quella dell’accesso generalizzato. È quella di porre “i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”. Dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. La legge 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, l’accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. “Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7). Nel caso dell’accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire “un accesso più in profondità a dati pertinenti”, mentre nel caso dell’accesso generalizzato le esigenze di controllo³⁴ diffuso del cittadino possono “consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni”. L’Autorità ribadisce la netta preferenza dell’ordinamento per la trasparenza dell’attività amministrativa: “la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni”. Quindi, prevede “ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato”. L’Autorità, “considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso”, suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto

trasparenza l'adozione, "anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione". La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato. Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di "disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato". In sostanza, si tratterebbe di: individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso. In attuazione di quanto sopra, questa amministrazione si è dotata del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso con deliberazione di Consiglio Comunale. Inoltre, l'Autorità, "al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso" invita le amministrazioni "ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative". Quindi suggerisce "la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti" (ANAC deliberazione 1309/2016 paragrafi 3.1 e 3.2). Oltre a suggerire l'approvazione di un nuovo regolamento, l'Autorità propone il "registro delle richieste di accesso presentate" da istituire presso ogni amministrazione. Questo perché l'ANAC svolge il monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato. A tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che le amministrazioni "è auspicabile pubblicino sui propri siti". Il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti – accesso civico". Secondo l'ANAC, "oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'Autorità intende svolgere sull'accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le pubbliche amministrazioni che in questo modo rendono noto su quali

documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività". Del diritto all'accesso civico sarà data ampia informazione sul sito dell'ente. A norma del d.lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" sono pubblicati: le modalità per l'esercizio dell'accesso civico; il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; I dipendenti saranno stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

Art.15

Trasparenza e privacy

Dal 25/5/2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD). Inoltre, dal 19/9/2018, è vigente il d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679. L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento" Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che "la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1". Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina

in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche 23 amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”. Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Art.16

Comunicazione

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori. È necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni. Il sito web dell'ente è il mezzo primario di

comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato. La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle pubbliche amministrazioni. L'art. 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati". L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione, per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo on line, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" qualora previsto dalla norma. L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, email, ecc.).

Art.17

Modalità attuative

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016. Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web.

Art.18

Norme finali

Il presente Piano verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali – Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" e nella sottosezione "Altri contenuti–Corruzione".